

AVV. M. PCNISIO

# Monitore dei Tribunali

19841

GIORNALE

DI

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

CIVILE E PENALE

Volume LVI - Anno 1915

SERIE II - Vol. XVIII

MILANO

DIREZIONE: Professore AVV. E. A. PORRO - Via Solferino, 22.  
AMMINISTRAZIONE: SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA - Via Ausonio, 22 - (all. De Cristoforis, 54.

1915



*Diritto (omissis)* — Oggi il ricorrente, lasciando in disparte sia la censura di violazione delle disposizioni della legge con. 1869, 1876 e 1911 fuorono dal comma di San Remo stipulate colle formalità di legge; sia la censura di violazione del principio per quale privilegio s'è applicato in materia di veri privilegi (art. 1982 e seg. c.) che s'invocano in derogati del capo degli art. 1948 e 1949 c. c.; sia la censura di violazione dell'art. 47 c. p. e troppo evanescente infondata, in che quello di travisamento di fatto, colle finalità della legge del contratto (art. 1123 c. c.). Ma, a prescindere che, essendo il contratto tra, per quali unicamente il contratto ha forza di legge, cioè il contratto di San Remo e la Tuscan Gaz, rispettivamente d'accordo sulla portata del medesimo, e dato che la censura di travisamento possa farsi dall'Asplanato, vero è che non si verifica nella specie gli estremi per la proponibilità di simile censura.

Infatti, se eccezionalmente la si ammette, ciò avviene solo quando l'equivoce che si addebita alla sentenza sia tanto palese e di così intuitiva evidenza, da poter essere rilevato a colpo d'occhio, sicché sia certo che il giudice, nel preteso di spiegare ciò che non aveva d'uopo di spiegazione, abbia sostituito la volontà propria a quella diversa ed opposta delle parti contraenti, quale scaturiva limpida dal contratto, da esse voluto; e sia incorso così in un abuso di autorità, che debba essere represso dalla corte di cassazione.

Invece non si può parlare di travisamento, tutta volta che il magistrato di merito, collo svolgimento di opposte argomentazioni, abbia ricercato quale fosse la vera intenzione delle parti contraenti; perchè questo è sempre e sempre libertà di apprezzamento e devoluta al giudice di fatto, e che non è sindacabile in questa sede straordinaria del diritto.

Ora la corte di Genova confermando il giudizio già al riguardo emesso dal tribunale, non uscì dal campo dell'interpretazione, congruamente motivando, con la tesi dell'Asplanato che la esenzione del dazio di cui all'art. 35 della convenzione del 1869, si restringesse ai soli materiali di costruzione della prima officina ed alle terminie dal comune allora prefisso all'Acchini per la costruzione della medesima; giacchè invece, per più ragioni di fatto, che l'esecuzione suddetta si estendeva a qualsiasi aggiunta o nuova costruzione cui si fosse dovuto in qualunque tempo addiventare.

Dunque il mezzo s'infinge contro l'incensurabile apprezzamento dei documenti della causa, dove è sovrano il potere del magistrato di merito (omissis).

*Torino 13 febbraio 1915* — Pres. Scotti ff. di P. — Ed. Masino — P. M. Marchetti S. P. G. (cons.). — *Asplanato* — (avv. Fortio e Santangelo-Paluso) c. Comune di Sanremo (avv. Casini) e c. Tuscan Gaz Company Limited (avv. Casini).

Non è ammissibile in cassazione la censura di travisamento, salvo che appaia evidente avere il giudice sostituito la volontà propria a ciò che chiaramente risultava dagli atti — art. 517 c. p. c. (1).

Ma se la censura, che si fa col mezzo per mancata motivazione non regge, se mai si afferma, che si violò l'art. 5 della legge 20 marzo 1910 sulle camere di commercio perchè ai certificati di questi non meno fondate sono le censure di diritto per violazione degli art. 1181 e 1183 c. c. in quanto si sarebbe fatto mal governo della teoria del così detto uso interpretativo.

Circa il quale uso, questo supremo collegio non esita ad accettare la nuda distinzione di esso dall'uso legale, in quanto che il primo non rappresenta che quello che è modo uniforme col quale nella pratica commerciale si sogliono intendere certi patenti, modo quindi che si presume universalmente voluto, e che rientra in quell'ampio potere della volontà che ha facoltà financo di derogare alla legge ove questa non lo vietì. L'uso interpretativo non è una fonte di diritto che si contrapponga alla legge scritta, è invece una norma di emendatività che sotto l'egida della legge dà la vera estensione al voler delle parti.

Ma nessuno d'altronde può negare che la presunzione di volersi sottoporre all'uso interpretativo debba cedere ad una contraria interpretazione risultante dal contratto, può derogare abitualmente financo alla legge scritta. E però non ha negato nè i principi sull'interpretazione, nè quelli dell'uso commerciale la corte di merito, quando, esaminando il capitolato particolare, dal tenore di esso e dal suo spirito ha dedotto che ad esso specifico l'uso interpretativo non era da reputarsi applicabile per contraria volontà dei contraenti e quando, per di più, ancorchè quell'uso avesse potuto valere, nessun costrutto avrebbe potuto ricavarne la ditta Carter per la semplice ragione che la clausola che si voleva traslata nel capitolato italiano non liberava dall'adempimento nè i contraenti d'Italia nè gli stessi fornitori inglesi. La sentenza di merito non ha negato i principi in diritto, ha esclusa invece l'applicazione in fatto.

P. q. m. rigetta, ecc.

Ma del resto questa corte ha espresso già in una recente sentenza il convincimento per quale nel nostro diritto positivo non ha posto nei contratti continuativi la clausola *rebus sic stantibus*, e la suggerisce una dottrina della prescrizione e della prescrizione creata dal Windscheid, e pur tanto combattuta anche in paesi che non hanno le sezioni diverse dalla nostra, in questa materia norma alle quali si rinvia, in questa sentenza. S'invocano infatti a dimostrazione di ciò che si ricorre nei disposti dell'art. 1100 e 1131 e seg. c. Ma il primo articolo, e soltanto che è richiesto per la validità di un contratto è tra gli altri il consenso valido dei contraenti; sarebbe però esatto dimostrare come tale consenso non limiti alla volontà dichiarata, ma abbia sottinteso una condizione speciale che non si sa se fu prevista, e nota. Ed in quanto agli art. 1181 e 1183, che sono quelli posti sotto il paragrafo dell'interpretazione dei contratti e che più apparentemente sembrano adatti ad invocarsi allo scopo, stabiliscono che nelle contrattazioni debbano porsi mente alla comune intenzione delle parti e debbano ritenersi apposte le clausole di uso ancorchè non espresse, essi non sanciscono che la volontà comune debba comprendere la clausola controversa, la quale, come nel caso, può far sì che abbia bisogno di una somministrazione per un momento all'altro esserne privato con irreparabile suo danno. E' assurdo supporre che l'azienda autonoma del gas di Livorno non abbia voluto assicurarsi per ogni evento il carbone, ed abbia voluto però e proprio caso di forza maggiore impedisca l'estrazione del carbone ed il trasporto. Sono due interpretazioni in senso opposto della clausola.

Ma del resto questa corte ha espresso già in una recente sentenza il convincimento per quale nel nostro diritto positivo non ha posto nei contratti continuativi la clausola *rebus sic stantibus*, e la suggerisce una dottrina della prescrizione e della prescrizione creata dal Windscheid, e pur tanto combattuta anche in paesi che non hanno le sezioni diverse dalla nostra, in questa materia norma alle quali si rinvia, in questa sentenza. S'invocano infatti a dimostrazione di ciò che si ricorre nei disposti dell'art. 1100 e 1131 e seg. c. Ma il primo articolo, e soltanto che è richiesto per la validità di un contratto è tra gli altri il consenso valido dei contraenti; sarebbe però esatto dimostrare come tale consenso non limiti alla volontà dichiarata, ma abbia sottinteso una condizione speciale che non si sa se fu prevista, e nota. Ed in quanto agli art. 1181 e 1183, che sono quelli posti sotto il paragrafo dell'interpretazione dei contratti e che più apparentemente sembrano adatti ad invocarsi allo scopo, stabiliscono che nelle contrattazioni debbano porsi mente alla comune intenzione delle parti e debbano ritenersi apposte le clausole di uso ancorchè non espresse, essi non sanciscono che la volontà comune debba comprendere la clausola controversa, la quale, come nel caso, può far sì che abbia bisogno di una somministrazione per un momento all'altro esserne privato con irreparabile suo danno. E' assurdo supporre che l'azienda autonoma del gas di Livorno non abbia voluto assicurarsi per ogni evento il carbone, ed abbia voluto però e proprio caso di forza maggiore impedisca l'estrazione del carbone ed il trasporto. Sono due interpretazioni in senso opposto della clausola.

Il vero è d'altronde che quando al leggitatore è parso giusto che mutata consistenza di fatto, debbano importare liberamente lo statuto apposto norme contrarie a quelle che si leggono negli art. 1580, 1671, 1816 e 1860 c. c. e simili. E nello stesso contratto di assicurazione contro i danni, la prescrizione della clausola *rebus sic stantibus* trova nel piccolo ostacolo, nullastante generali recenti studi, nel disposto dell'art. 432 c. comm.; tanto che si è inteso il bisogno di apposita disposizione per liberare l'assicuratore quando per fatto dell'assicurato i rischi vengano in determinato modo aggravati o trasformati; e di più nel sistema delle polizze alcuni speciali aggravamenti che sono ricomposti in questa sede. E' d'altronde sarebbe stato illogico stabilire l'esenzione anche per guerre che nessuna influenza avesse avuto sul mercato, poichè in tal caso della condizione sarebbe mancato il motivo. Perché mai, ad esempio, l'Inghilterra non avrebbe dovuto fornire carbone, solo per le guerre proclamate anche tra due remote repubblicche americane?

Ma se la censura, che si fa col mezzo per mancata motivazione non regge, se mai si afferma, che si violò l'art. 5 della legge 20 marzo 1910 sulle camere di commercio perchè ai certificati di questi non meno fondate sono le censure di diritto per violazione degli art. 1181 e 1183 c. c. in quanto si sarebbe fatto mal governo della teoria del così detto uso interpretativo.

Circa il quale uso, questo supremo collegio non esita ad accettare la nuda distinzione di esso dall'uso legale, in quanto che il primo non rappresenta che quello che è modo uniforme col quale nella pratica commerciale si sogliono intendere certi patenti, modo quindi che si presume universalmente voluto, e che rientra in quell'ampio potere della volontà che ha facoltà financo di derogare alla legge ove questa non lo vietì. L'uso interpretativo non è una fonte di diritto che si contrapponga alla legge scritta, è invece una norma di emendatività che sotto l'egida della legge dà la vera estensione al voler delle parti.

Ma nessuno d'altronde può negare che la presunzione di volersi sottoporre all'uso interpretativo debba cedere ad una contraria interpretazione risultante dal contratto, può derogare abitualmente financo alla legge scritta. E però non ha negato nè i principi sull'interpretazione, nè quelli dell'uso commerciale la corte di merito, quando, esaminando il capitolato particolare, dal tenore di esso e dal suo spirito ha dedotto che ad esso specifico l'uso interpretativo non era da reputarsi applicabile per contraria volontà dei contraenti e quando, per di più, ancorchè quell'uso avesse potuto valere, nessun costrutto avrebbe potuto ricavarne la ditta Carter per la semplice ragione che la clausola che si voleva traslata nel capitolato italiano non liberava dall'adempimento nè i contraenti d'Italia nè gli stessi fornitori inglesi. La sentenza di merito non ha negato i principi in diritto, ha esclusa invece l'applicazione in fatto.

P. q. m. rigetta, ecc.

Ma del resto questa corte ha espresso già in una recente sentenza il convincimento per quale nel nostro diritto positivo non ha posto nei contratti continuativi la clausola *rebus sic stantibus*, e la suggerisce una dottrina della prescrizione e della prescrizione creata dal Windscheid, e pur tanto combattuta anche in paesi che non hanno le sezioni diverse dalla nostra, in questa materia norma alle quali si rinvia, in questa sentenza. S'invocano infatti a dimostrazione di ciò che si ricorre nei disposti dell'art. 1100 e 1131 e seg. c. Ma il primo articolo, e soltanto che è richiesto per la validità di un contratto è tra gli altri il consenso valido dei contraenti; sarebbe però esatto dimostrare come tale consenso non limiti alla volontà dichiarata, ma abbia sottinteso una condizione speciale che non si sa se fu prevista, e nota. Ed in quanto agli art. 1181 e 1183, che sono quelli posti sotto il paragrafo dell'interpretazione dei contratti e che più apparentemente sembrano adatti ad invocarsi allo scopo, stabiliscono che nelle contrattazioni debbano porsi mente alla comune intenzione delle parti e debbano ritenersi apposte le clausole di uso ancorchè non espresse, essi non sanciscono che la volontà comune debba comprendere la clausola controversa, la quale, come nel caso, può far sì che abbia bisogno di una somministrazione per un momento all'altro esserne privato con irreparabile suo danno. E' assurdo supporre che l'azienda autonoma del gas di Livorno non abbia voluto assicurarsi per ogni evento il carbone, ed abbia voluto però e proprio caso di forza maggiore impedisca l'estrazione del carbone ed il trasporto. Sono due interpretazioni in senso opposto della clausola.

(1) Sul concetto di forza maggiore cfr. da ultimo C. di Milano 24 feb. 1914 in questo *Monitore* 1914 p. 410.  
(2) Sull'ammissibilità di un'eccezione interpretativa implicitamente affermata dalla cassazione fuorviata cfr. da ultimo in senso contrario Cass. di Torino 29 dic. 1913 in questo *Monitore* 1914 p. 166.